REGIONE MOLISE

CALENDARIO VENATORIO 2014 - 2015

Si rende noto che la Giunta Regionale, con delibera n. 411 del 25 agosto 2014, ha emanato il seguente Calendario Venatorio:

1) *ATTIVITA' VENATORIA*

L'attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme indicate dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE.

L'attività venatoria all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre che dal presente Calendario e Regolamento, è disciplinata nel rispetto della D.G.R. n. 889/2008.

2) *ANNATA VENATORIA*

L'annata venatoria ha inizio il 21 settembre 2014 e termina il 31 gennaio 2015.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) istituite in regione, l'attività venatoria ha inizio il 21 settembre 2014 e termina il 31 gennaio 2015.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l'attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

In attesa della definizione della nuova pianificazione faunistico-venatorie regionale che, tra le altre cose, dovrà determinare il territorio agro silvo pastorale (TASP), per evitare un'eccessiva pressione venatoria sul territorio regionale che risulta ridotto a causa di numerosi insediamenti industriali e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per rafforzare il legame cacciatore-territorio stabilito dall'articolo 14 della norma statale in materia, i cacciatori non residenti non sono ammessi, per la corrente stagione, ad esercitare l'attività venatoria in Molise, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri Turistico Venatorie.

3) *SPECIE CACCIABILI E PERIODI*

La caccia è consentita alle seguenti specie:

a) dal 1 ottobre 2014 al 30 ottobre 2014: quaglia, tortora (streptopelia turtur).
b) dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014: fagiano.
c) dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014: allodola, beccaccia, cinghiale (Sus scrofa), colombaccio, merlo, volpe.
d) dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014: **lepre comune**. Nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla lepre comune è consentita solo ed elusivamente nel seguente periodo: **dal 15 ottobre 2014 al 30 novembre 2014.**
e) dal 1 ottobre 2014 al 11 gennaio 2014: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello.
f) dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2014: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, cornacchia grigia, folaga, fischione, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione.
g) dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 è consentita la caccia al cinghiale nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
h) dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 è consentita la caccia al capriolo, daino e cervo nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.

Dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 è consentita la caccia alla volpe in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita.

E' consentita, inoltre, **la caccia esclusivamente da appostamento** nei seguenti periodi alle sotto elencate specie:

aa) dal 21 settembre 2014 al 29 settembre 2014 e dal 21 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia.
bb) nei giorni 21, 27 e 28 settembre 2014: merlo, tortora (streptopelia turtur).
cc) dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015: colombaccio.

Dal 21 gennaio 2015, la caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d'intesa per l'attuazione delle priorità di azioni previste nel "Piano di Azione per la Tutela dell'Orso bruno Marsicano" (PATOM), nonché con quanto previsto dal "Protocollo per la tutela dell'orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria" vigono le seguenti prescrizioni:

- divieto dell'allenamento e addestramento cani;
- divieto della c.d. preapertura;
- divieto della caccia alla volpe con i cani da seguita. La specie potrà essere cacciata da appostamento e/o alla cerca con carabina munita di ottica di puntamento e senza l'utilizzo del cane;
- divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
- obbligo di vaccinazione di tutti i cani impiegati nell'attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all'orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall'allegato "Azione A2" alla DGR n. 43/2014 ;
- considerato che gli Enti preposti alla formazione dei cacciatori non hanno istituito corsi per brevetti di conduttore di cani "limieri", ne corsi per il conseguimento dell'idoneità necessaria all'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva (c.d. "Girata"), in deroga a quanto prescritto dall'Ispra e relativamente alla stagione venatoria 2014-2015, la caccia al cinghiale potrà essere esercitata nella stessa forma in cui si pratica nel territorio di caccia a gestione programmata (AATTCC);
- la caccia alla Lepre potrà essere esercitata con l'utilizzo massimo di due cani;
- la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l'ausilio dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l'uso del cane da seguita.

4) *CARNIERE*

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:

SPECIE	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE STAGIONALE
LEPRE	1 CAPO	NON PREVISTO
CINGHIALE	1 CAPO	NON PREVISTO

Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti

SPECIE	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE STAGIONALE
ALLODOLA	10 CAPI	50 CAPI
BECCACCIA	3 CAPI	20 CAPI
QUAGLIA	5 CAPI	25 CAPI
TORTORA	5 CAPI	25 CAPI
MERLO	5 CAPI	25 CAPI
CODONE	5 CAPI	25 CAPI
PAVONCELLA	5 CAPI	25 CAPI

Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

5) *CACCIA AL CINGHIALE*

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica.

All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014. Per la caccia agli ungulati (cinghiale, capriolo, daino e cervo), su tutto il territorio regionale, sono utilizzabili esclusivamente munizioni atossiche. A tal proposito si segnala il LINK: *http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-caccia-problematiche-e-possibili-soluzioni*

Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale (1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014), è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità che copra completamente il busto (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività sportive e ludico ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.

6) *GIORNATE DI CACCIA*

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

7) *USO DEI CANI*

L'uso del cane è consentito dal 1 ottobre 2014 fino al 19 gennaio 2015. Per la caccia alla volpe in squadre organizzate l'uso del cane da seguita è consentito fino al 31 gennaio 2015.

8) *ADDESTRAMENTO CANI*

L'addestramento dei cani è consentito dal 1 settembre 2014 al 28 settembre 2014, nelle modalità sotto elencate e solo agli ammessi all'ATC:

PERIODO	ORARIO
Dal 1 settembre al 28 settembre	Dall'alba alle ore 19

L'addestramento dei cani è vietato nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9) *GARE E PROVE CINOFILE*

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre le prove cinofile, senza l'abbattimento del selvatico, anche al fine di censire la fauna presente nei territori interessati, potranno essere effettuate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, tenendo conto dei tempi biologico-riproduttivi delle singole specie potenzialmente interessate, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

10) *DIVIETI*

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

- la posta alla beccaccia e al beccaccino;
- la caccia da appostamento con richiami vivi;
- la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione e in tutto quanto contenuto nei Piani Faunistici Venatori Provinciali che, nelle more ed in attesa della nuova pianificazione faunistica regionale, sono attuati e riconfermati come da D.G.R. n. 572 del 04.08.2011;
- la caccia alle allodole con l'uso di civette;
- la caccia e l'immissione di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata, sull'intero territorio regionale, l'immissione non autorizzata; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è stata accertata la presenza di Lepre italica;
- la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenni;
- la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92;
- l'addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota;
- l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- l'utilizzo, per la caccia agli ungulati, di munizioni caricate con piombo.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

- l'attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- nelle ZPS identificate con codice IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno) è vietata l'attività venatoria negli specchi e nei corsi d'acqua anche parzialmente ghiacciati.

11) *SANZIONI*

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12) *REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO*

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:

1 - CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroci, Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Casteibottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Malaida, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S.Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.

2 - TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castelino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S.Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

3 - ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S.Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro. Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno, vigono le disposizioni previste per l'esercizio venatorio all'interno dell'Area Contigua.

b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico-Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.

c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante l'autorizzazione all'esercizio venatorio negli A.T.C.

d) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:

- porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
- ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di Euro 5,16 di cui all'art. 24 - 10 comma - della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria Regionale - c/c postale n° 67971630 - cod. 00210, sulla quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria;

f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.

g) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.

h) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:

1) la giornata di caccia all'inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;
2) i capi di selvaggina immediatamente dopo averli incarnierati e **in loco**, con una crocetta per capo se trattasi di lepre e cinghiale, mentre per le altre specie di selvaggina stanziale, con la prima lettera del nome del selvatico. Per le altre specie marcando, con una croce, il relativo numero corrispondente. Il cacciatore è altresì obbligato a compilare il foglio "carniere", parte integrante e allegato al tesserino venatorio, riportando il numero dei capi di selvaggina abbattuti nel corso della giornata di caccia.

i) Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il **31 marzo 2015**. In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia all'Autorità di Pubblica sicurezza.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la decadenza del diritto di esercitare la caccia in Molise per la successiva stagione venatoria.

13) *DISPOSIZIONI PARTICOLARI*

Beccaccia

Entro il 31 marzo 2015, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno riconsegnare, all'ATC in cui si è residenti o ammessi l'ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Nel periodo di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo un protocollo approvato dalla Giunta regionale e previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate. Tali aree devono essere omogenee sotto il profilo ambientale. L'attività di monitoraggio potrà essere effettuata da parte di cacciatori esperti, che hanno seguito idonea attività formativa secondo le direttive tecniche dell'ISPRA e secondo il protocollo regionale. Tale attività di monitoraggio potrà interessare anche le aree interdette all'attività venatoria, previa autorizzazione degli enti preposti alla gestione.

Cinghiale

Ai sensi del Regolamento CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008, così come comunicato dal Servizio Veterinario regionale, vige l'obbligo, per le carcasse dei suidi selvatici, della visita ispettiva veterinaria nonché dell'esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ovvero presso laboratori privati accreditati ed iscritti negli elenchi della Regione Molise o Regioni vicinioni. L'obbligo, tra l'altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto "Obbligo dell'esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura".

Lepre

Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all'interno di Istituti faunistici in cui l'attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo **15 ottobre 2014 - 30 novembre 2014.**

In maniera particolare, nei territori dei comuni di **Pozzilli** e **Filignano**, in provincia di Isernia e in quelli di **Jelsi** e **San Giuliano del Sannio**, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà consentita **dal 15 ottobre 2014 al 30 novembre 2014.** Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è stata accertata la presenza di Lepre italica.

14) *DISPOSIZIONI FINALI*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge Regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Mauro DI MIRCO

Tipolitografia SAN GIOVANNI
Tel 0874 482064 - CAMPOBASSO